

Riforma del diritto societario in attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) - 2a parte

Nell'ultimo numero de La Rivista abbiamo iniziato la descrizione delle modifiche principali del diritto societario svizzero entrate in vigore il 1° luglio 2015 in seguito e sulla base delle raccomandazioni riviste e modificate del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI o FATF (Financial Action Task Force, <http://www.fatf-gafi.org/>)), ente intergovernativo stabilito nel 1989, del quale fanno parte anche la Svizzera e l'Italia).

Gli acquirenti di azioni al portatore di una società anonima (SA) devono notificare entro un mese alla SA tale acquisto, il loro nome e cognome, la loro data di nascita e nazionalità o, se si tratta di una società, la loro ragione sociale, nonché il proprio indirizzo. L'azionista deve provare di essere in possesso delle azioni, ad esempio mostrando i certificati azionari o la catena delle cessioni, e identificarsi mediante il passaporto, la carta d'identità o la patente (originale o fotocopia) oppure, se si tratta di una società, mediante un estratto del registro di commercio. L'azionista deve notificare alla SA ogni modifica dei dati appena menzionati.

Chi acquistando, solo o assieme a terzi, azioni al portatore o azioni nominative ottiene una partecipazione che raggiunge o supera il 25 % del capitale azionario o dei voti, deve notificare entro un mese alla SA l'identità della persona fisica per la quale agisce. L'azionista deve notificare alla SA pure ogni modifica dei dati rilevanti di tale persona (il cosiddetto avente economicamente diritto).

Si noti che l'avente economicamente diritto può soltanto essere una persona fisica. Per cui, se si dovesse, invece, trattare di una società e che nessuna persona fisica possa essere identificata, il presidente del consiglio di amministrazione (CdA) di tale società sarà ritenuto essere l'avente economicamente diritto.

L'assemblea generale della SA può prevedere che, in merito ad azioni al portatore, le notifiche appena descritte non siano fatte alla stessa SA, bensì a un intermediario finanziario ai sensi della Legge federale svizzera sul riciclaggio di denaro. Il CdA nomina tale intermediario finanziario e lo comunica agli azionisti. La SA può in ogni momento richiedere all'intermediario finanziario informazioni. Esso però provvederà soltanto le informazioni in merito alle notifiche che ha ricevuto, ma non su chi le ha fatte, che resterà anonimo.

I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di notifica descritti (ad esempio il diritto di partecipare all'assemblea generale, il diritto di voto o il diritto all'ottenimento di informazioni e ragguagli) sono sospesi, mentre i diritti patrimoniali (in particolare quello al dividendo) decadono fintanto che l'azionista non abbia ottemperato a tali obblighi. Se l'azionista ottempera ai suoi obblighi di notifica in un secondo momento, può far valere i suoi diritti patrimoniali a decorrere da tale momento, ma non retroattivamente.

Come già descritto, l'organo di gestione della società o cooperativa, ovvero il CdA o il management, è responsabile dell'attuazione degli obblighi descritti e deve accertarsi che le azioni per le

quali i detentori non hanno adempiuto ai loro obblighi, siano escluse dall'esercizio di qualsiasi diritto inerente a tale azioni, in particolare, il diritto di partecipare all'assemblea generale, il diritto di voto e il diritto al dividendo. In caso contrario, i membri dell'organo di gestione saranno personalmente responsabili di eventuali danni alla società o cooperativa.

Le società e le cooperative devono assicurare l'accessibilità del registro degli azionisti e degli aventi economicamente diritto in Svizzera in qualsiasi momento, tramite un membro del CdA o del management che abbia residenza in Svizzera. Le società e le cooperative devono conservare i documenti relativi alle notifiche degli azionisti e degli aventi economicamente diritto e la loro identità per 10 anni dalla loro eventuale cancellazione dal registro/libro soci.

Le nuove norme hanno semplificato il processo di conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, in quanto tale conversione ora si basa sulla legge stessa e non è più necessario prevederla nello statuto.

calderan@altenburger.ch